

cautelare che dovesse essere concesso sulla base dell'art. 700 c.p.c., come discuteremo appresso, nel capitolo dedicato al tema.

SEZIONE II

SOSTITUZIONE DELLA DELIBERAZIONE INVALIDA

Nel corso del processo d'impugnazione la società può tentare di risolvere la lite sostituendo alla deliberazione impugnata altra, che l'assemblea approva per eliminare i vizi denunciati. In definitiva la società riconosce i vizi. Se il giudice accerta la conformità al diritto della delibera sostitutiva, cessa la ragione del contendere. Appunto, la sostituzione si inserisce nel corso del processo e, se riconosciuta, ha gli stessi effetti dell'annullamento giudiziario. Per questo non possiamo spiegare la sostituzione come convalida.

1. La fattispecie

È ripresa la precedente formulazione della disposizione, che il codice del '42 aveva introdotto, tenuto conto dell'esperienza maturata in giurisprudenza e dottrina. *L'annullamento della deliberazione non può avere luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto*².

La disposizione si trova nell'art. 2377, nel contesto dell'annullabilità della deliberazione impugnata. Ma non era tanto per suo contesto che in passato se ne escludeva l'applicazione alla nullità, quanto perché non si vedeva come potesse essere sostituita la delibera invalida per l'impossibilità o l'illiceità dell'oggetto. L'approvazione di delibera con un diverso oggetto non è sostituzione della precedente; è nuova, per il differente contenuto. Ma con la Riforma sono introdotti nuovi casi di nullità, per i quali potrebbe essere proposta la sostituzione con delibera esente dal vizio: nella convocazione o nel verbale. La deliberazione, per l'oggetto, resta la medesima della sostituita. In questo senso va inteso il richiamo dell'art. 2379, IV, per il quale il c. VIII dell'art. 2377 (sostituzione) si applica in quanto compatibile alla nullità³.

² A. ROCCO, *La convalescenza dei negozi giuridici e l'art. 137 c.co.*, in *Riv. Dir. Com.* 1910, II, 78 e 1912, II, p. 78; ASQUINI, *Rinnovazione di deliberazione assembleare*, *Riv.dir.com.* 1940, II, 467; A. BRUNETTI, *Trattato del diritto delle società*, II, Milano 1948, p. 356. Per una sintesi della precedente discussione sul tema; per una breve storia della norma: A. PAVONE LA ROSA, *La rinnovazione delle deliberazioni assembleari invalide*, in *Banca, borsa*, I, 1954, p. 865 ss., p. 899 ss. (*storia*). È uno studio impegnato, richiamato spesso dalla successiva dottrina, utile per la bibliografia discussa, di gusto *dogmatico*, ma incerto nelle conseguenze pratiche nonostante prenda avvio da casi giurisprudenziali, che discute.

³ Ad es. T. Roma 20 marzo 2017, n. 5404, in *Giur. Imprese (on line)*.

La deliberazione sostitutiva è altra rispetto alla precedente, impugnata, che va a sostituire; ma la vicenda processuale le combina.

È approvata nel corso della causa. Con la sostituzione l'effetto è equivalente all'annullamento giudiziario della deliberazione sostituita. Così si evita che il giudice pronunci la sentenza sui vizi che l'impugnante ha lamentato⁴. A sua volta la nuova delibera è inoppugnabile, dall'impugnante o da altri soci, per eventuali vizi della delibera riprodotta, allora non denunciati, per l'intervenuta decadenza. In questo senso la seconda coregge la precedente delibera, ovvero la *sana*, come spesso si legge.

2. Procedimento di sostituzione

La delibera va proposta come sostitutiva ai soci, che nella convocazione dell'assemblea troveranno all'ordine del giorno l'indicazione della sostituzione, con le specificazioni per rendere la nuova delibera *conforme* alla legge e allo statuto. L'importanza della decisione ne impone l'indicazione all'ordine del giorno⁵.

La delibera che sostituisce la precedente è adottata dall'assemblea con le maggioranze richieste dall'oggetto all'ordine del giorno: ordinaria (es. nomina dell'amministratore) straordinaria (es. modificazioni allo statuto).

È adottata con la convocazione dei soci attuali, anche se in parte diversi dai soci convocati all'epoca della approvazione della deliberazione sostituita: è pur sempre l'assemblea della medesima società che provvede al riguardo. Potrebbe accadere, è accaduto, che per la delibera sostitutiva siano convocati soci sottoscrittori dell'aumento del capitale oggetto della deliberazione impugnata, ma non sospesa, che si intende sostituire: la sospensione avrebbe impedito l'aumento del capitale; se non è stata chiesta o concessa, l'aumento è legalmente eseguito. Quindi anch'essi concorrono alla votazione della deliberazione di sostituzione, e partecipano alla formulazione della nuova proposta, che dovrà tenere conto dei limiti alla

⁴ F. GALGANO, *Le società per azioni*, 1984, p. 220: "La norma mostra di riconoscere alla deliberazione sostitutiva (ed a quella di semplice revoca) effetti equivalenti all'annullamento della deliberazione impugnata. Qui la nuova deliberazione trova causa nell'annullabilità della precedente; travolge, al pari della sentenza di annullamento, i diritti che la delibera annullabile aveva attribuito ai soci".

⁵ Lo troviamo sottolineato "Naturalmente nella dichiarazione rinnovata dovranno essere richiamati la precedente viziata e il motivo del vizio che ne causava l'annullamento ed aggiunta la dichiarazione della società di volerla sostituire con un'altra immune da quel vizio. Tutto ciò dovrà risultare dall'avviso di convocazione di cui al 2° comma dell'art. 2366", BRUNETTI, (1948), p. 357, che riprende spunti della discussione precedente in dottrina; la giurisprudenza mi sembra implicitamente seguire questo orientamento; in dottrina mancano affermazioni esplicite.

retroattività dell'annullamento, in seguito alla sostituzione, in presenza di situazioni ormai definite.

La posizione dei nuovi soci rispetto al precedente assetto di proprietà potrebbe rivelarsi in conflitto. As es. in una società a ristretta base sociale, il socio di maggioranza potrebbe avere disposto l'aumento del capitale a danno del socio di minoranza, per annacquare la sua partecipazione, integrando il vizio di abuso della maggioranza a danno della minoranza. È evidente che in questo caso il vizio della prima delibera non è eliminato con la seconda delibera, che anzi aggrava la posizione di abuso, impedendo la sostituzione.

Con l'approvazione della nuova delibera è disposta la sostituzione, che la società farà valere nel corso del processo d'impugnazione della precedente. Il socio potrà aderire alla nuova deliberazione votandola, o anche non contestando la sostituzione o non impugnandola, con l'effetto che, annullata la precedente dalla nuova, per il venir meno dei suoi effetti cessa la materia del contendere sulla precedente delibera. L'eccezione di sostituzione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, anche d'ufficio⁶.

Il socio potrà invece contestare che la nuova deliberazione sia *presa in conformità della legge e dello statuto*, condizione per l'effetto di sostituzione-annullamento. Il giudice verificherà se i vizi lamentati con l'impugnazione della precedente delibera sono eliminati nella nuova deliberazione⁷. L'eliminazione dei vizi di per sé fa venire meno le ragioni dell'impugnazione, poiché l'assemblea, con la sostituzione, ha accettato di emendare la delibera nel senso indicato dal socio impugnate (vi è accordo). Con ciò viene anche meno la necessità di un giudizio di merito sulla conformità legale della deliberazione, ormai inoppugnabile quanto ai vizi allora lamentati, oggetto dell'impugnazione (ed ora dell'accordo). Lo stesso socio non potrà lamentare altre mancanze, che ritenga eventualmente riprodotte nella nuova delibera, ma che non aveva sollevato nell'impugnare la precedente deliberazione, in quanto precluse dalla decadenza. Come dalla decadenza sono precluse altre impugnazioni⁸. L'im-

⁶ Cass. 13 settembre 2007, n. 19160, ripresa in seguito, nella rassegna di giurisprudenza.

⁷ Correttamente si è sottolineato "Spetta ovviamente al giudice dell'(unica) impugnazione valutare (come in ogni caso di cessazione della materia del contendere) se la nuova delibera conduca all'effetto di far venire meno il motivo del contrasto ovvero non produca tale effetto per ogni altro motivo"; "Risulta evidente che tutto il meccanismo previsto dall'art. 2377, VII, non può venire applicato efficacemente se non è lo stesso giudice ad esaminare congiuntamente la delibera impugnata e quella che l'ha reiterata od integrata", Fernando PLATANIA, nel Commento a T. Milano 7 febbraio 2006, n. 1372, in *Le Società*, 2007, 1269 (p. 1273), la prassi giurisprudenziale è in questo senso.

⁸ Sulla insensibilità sembra specifica Cass. civ. sez. I, 30 giugno 1959, in *Giur. it.* 1960, I,

pugnante potrà denunciare vizi di procedura che la rendono inadeguata alla sostituzione della precedente: non presa in conformità della legge e dello statuto. Per le stesse ragioni inerenti alla procedura anche gli altri soci potranno impugnare la nuova delibera, in quanto vizi per i quali non è intervenuta la decadenza.

Ma il risultato della verifica potrebbe essere che in effetti i vizi non sono stati emendati, sì che non si è prodotta la sostituzione, con la conseguenza che riprenderà la causa nel merito dell'impugnazione della prima delibera, cadendo la seconda delibera per inutilità. L'annullamento della delibera non può avere luogo; avrà invece luogo, o meglio riprenderà, il processo. Invero la seconda delibera non è servita allo scopo di sostituire la precedente nel corso del processo; né la società l'ha approvata come nuova delibera, di revoca della precedente, nei termini che vengo subito appresso a discutere. A conclusione della causa la sentenza potrebbe respingere l'impugnazione, con la conseguenza di avvalorare la deliberazione, ed eventualmente riprenderne gli effetti, nel caso di sospensione cautelare.

*Provvede sulle
spese e sul
risarcimento*

Si aggiunge, rispetto alla precedente redazione: *il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società*. Sono le spese della complessiva lite, non soltanto dell'incidente dovuto alla sostituzione. È coerente con la vicenda: la sostituzione in qualche modo dà ragione all'impugnazione, nel modificare la nuova deliberazione in risposta ai vizi denunciati. Dalla precisazione *di norma* sembrerebbe che potrebbero essere a carico dell'impugnante. A parte che resta precisazione superflua, essendo in questo senso la decisione già nella competenza del giudice, non mi configuro la giustificazione per porre le spese a carico dell'impugnante, la cui causa ha avuto successo in seguito alla sostituzione; in un caso sono state poste in parte a carico dell'impugnante che ha avuto torto nell'impugnare la sostitutiva: la sostituzione (riuscita) gli ha dato ragione sull'impugnazione della delibera sostituita. Se la sostituzione non venisse accolta, la causa avrà il suo corso fisiologico⁹.

2, 278; in *Dir. Fall.* 1959, II, 558, cit. FRÉ (1964), p. 346, n. 3: “Nell’ipotesi di due diverse deliberazioni assembleari invalide, qualora la prima non sia stata impugnata tempestivamente, non è dato l’esercizio dell’impugnativa contro la seconda”.

⁹ T. Roma 20 marzo 2017, n. 5404, in *Giur. imp. (on line)*. Nella vicenda la prima delibera (revoca e nomina dell'amministratore) era palesemente invalida per vizi di procedura, tanto che era stata concessa la sospensione cautelare; nel corso dell'impugnazione la società sostituisce la prima con altra delibera, verificata conforme a legge, reiterando nel merito la revoca e la nomina di nuovo amministratore. Il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere per il venire meno dell'interesse in seguito alla nuova delibera, a sua volta impugnata: compensa le spese, tenuto conto dell'irregolarità della prima delibera; respinge la richiesta di risarcimento danni, per assenza di prova.

Il giudice provvede anche *sul risarcimento dell'eventuale danno*. Mi sfugge la fattispecie. Se fosse il danno alla società ripeterebbe il c. IV; sarebbe comunque di difficile configurazione. Se fosse il danno arrecato all'impugnante con la deliberazione, sarebbe disposizione inutilmente ripetitiva di regole, come si dirà a proposito del risarcimento che può pretendere chi non è legittimato all'impugnazione. Se il risarcimento fosse preteso dalla società contro gli amministratori, la causa sarebbe altra, e avrebbe le sue regole per l'esercizio dell'azione.

Nel procedimento di sostituzione, ai sensi dell'ottavo comma, l'oggetto potrebbe subire adattamenti secondo i vizi lamentati nell'impugnazione; ma devono rimanere adattamenti ai vizi lamentati, non modificazione dell'oggetto, indipendenti dalle ragioni dell'impugnazione. Altrimenti è revoca.

Quando la delibera presentata sostitutiva è revoca della precedente

Perciò è rinnovo della delibera qualora la nuova delibera, pur adottata come sostitutiva nel corso del processo d'impugnazione, non si limitasse a rimediare alle carenze lamentate sulla prima, ma ne riformulasse l'oggetto, come ad es. con l'integrare, all'aumento di capitale deciso nella prima, l'esclusione dell'opzione; oppure con il sostituire la proposta di introdurre la clausola di prelazione della proposta originaria, con la clausola limitatamente ad una nuova categoria di azioni. In questo caso non serve che il giudice verifichi se la rettifica dei vizi, lamentati con l'impugnazione della prima, consenta ora di dichiarare cessata la materia del contendere (ad es. risulta corretto il conteggio dei voti; le motivazioni dell'aumento di capitale consentono di escludere il vizio lamentato di abuso del potere). La nuova delibera, modificando l'oggetto della precedente, non procede al suo annullamento, bensì, implicitamente, la revoca, con l'identica conseguenza dell'estinzione del processo: appunto per revoca, non per sostituzione. Gli effetti saranno quelli della revoca, non della sostituzione; per ogni vizio ormai oggetto di controversia dovrà essere la nuova delibera, che il socio dissenziente impugnerà ove la ritenga viziata, perché non presa *in conformità alla legge e allo statuto*, ai sensi dell'art. 2377, II: la domanda oggetto dell'impugnazione è nuova nella *causa petendi*, sì che la società non si potrà avvalere delle preclusioni.

3. È sostituzione la delibera approvata indipendentemente dalla sua impugnazione?

È convinzione comune che la società possa procedere alla convocazione dell'assemblea per approvare la sostituzione della delibera che ritenga viziata, anche se non è stata impugnata¹⁰.

¹⁰ Ad es. in questo senso Tribunale Monza, 15 gennaio 2004, in *Giur. comm.*, 2004, II, 551, richiamando Cass., sez. I, 21 ottobre 1987, n. 7754, in *Riv. dir. comm.*, 1988,

Non vi sono ragioni per escludere l'operazione; si è parlato di intervento in autotutela. Siamo nell'ambito di operazioni consentite all'autonomia privata, per le quali non è necessaria una specifica previsione di legge.

Peraltro non è la stessa operazione prevista dal comma in esame, che ha ragione d'essere in presenza della lite conseguente all'impugnazione della delibera, nel corso del processo. Era questa l'operazione per la quale si è reputato opportuno l'intervento del legislatore, nell'insufficienza dei principi generali a regolarla: era dubbio che la convalida del negozio fosse applicabile alle deliberazioni sociali, con l'effetto della preclusione a valersi di vizi non denunciati, dall'impugnante o da altri soci; così si diceva per la revoca.

Pertanto, se la proposta all'ordine del giorno è il rinnovo di una precedente deliberazione non impugnata, l'approvazione avrà l'effetto di revocare la precedente. Appunto, di *revocare*, con effetto retroattivo, nel limite del possibile (es. il rispetto dei diritti quesiti), non di *annullare*, con il procedimento di sostituzione dell'ottavo comma.

Per questo, essendo nuova ed indipendente dalla precedente, la delibera potrebbe anche riguardare la materia già trattata da una delibera impugnata, ed eventualmente annullata con sentenza. Quindi il socio che ne avesse interesse impugnerà la nuova delibera, per ogni vizio che intendesse lamentare, ormai con riguardo alla seconda delibera, con i termini di decadenza di quest'ultima, poiché comunque la prima è assorbita dalla nuova, senza le preclusioni che troverebbe se avesse impugnato la prima delibera. In questo caso non avrebbe senso discutere se si è verificata o non verificata la sostituzione, argomentando che anche la nuova è, o non è, conforme alla legge ed allo statuto. In questi casi mancherebbe ogni riferimento sui vizi lamentati con riguardo alla precedente revocata, che potrebbe essere inoppugnabile per la scadenza dei termini, non più annullabile.

II, 417, “per la quale deve riconoscersi il potere dell'assemblea generale e degli altri organi collegiali di una persona giuridica di rimuovere, annullandole, le proprie deliberazioni invalide, senza necessità di previa impugnazione giudiziale della deliberazione, bensì adottando una nuova deliberazione immune da vizi; la nuova deliberazione, prevista nell'ultimo comma dell'art. 2377, emessa dallo stesso organo che ha invalidamente deliberato la precedente, non deve necessariamente avere il contenuto della prima; quanto agli effetti, diversamente da una delibera di revoca, alla quale è posto l'ostacolo dei diritti quesiti, la deliberazione di annullamento travolge, al pari di una sentenza di annullamento, i diritti che la deliberazione annullabile aveva attribuito ai soci”. Si è detto che non deve essere data esecuzione alla sostituita nemmeno parziale.

4. Precisazioni

Troviamo dibattute questioni, che ho avuto presenti nel sistemare la materia.

L'effetto retroattivo della sostituzione, generalmente riconosciuto, è ormai confermato dall'ultimo comma dell'art. 2377, nel fare salvi i diritti acquistati dai terzi sulla base della deliberazione sostituita.

Viene anche meno la ragione di discutere se la sostituzione è convalida, sanatoria, rinnovo della delibera. La discussione aveva impegnato la dottrina soprattutto prima che il codice civile avesse risolto la questione con la formulazione dell'articolo in esame.

Spesso si sottolinea che la sostituzione può intervenire *tacitamente o implicitamente*. Ritengo di escluderlo, poiché la sostituzione nel senso dell'art. 2377, VII, va proposta all'assemblea, con indicazione espressa all'ordine del giorno.

In passato ci si domandava: “se il riconoscimento della possibilità di rinnovare le deliberazioni viziata autorizzi a ritenere applicabile a queste anche l'istituto della convalida espressa o tacita. Ora, ci sembra che, se la deliberazione annullabile può essere sostituita da un'altra, presa in conformità della legge o dell'atto costitutivo, non si vede perché essa non dovrebbe essere suscettibile di convalida, quando ciò sia possibile, mediante un'altra deliberazione che la *confermi*. E ci sembra che altrettanto debba dirsi anche per la convalida, tacita, che si avrà ogni qualvolta l'assemblea prenda un'altra deliberazione il cui presupposto sia necessariamente costituito da quella annullabile. Si pensi, ad es., al caso in cui si deliberi una emissione di obbligazioni per una somma pari al capitale aumentato con una precedente deliberazione annullabile. Gioverà peraltro tener presente come la convalida abbia effetto *ex tunc*, mentre tale effetto non ha necessariamente la delibera di rinnovazione, il che importa che, se si intende dare effetto retroattivo a quest'ultima, occorrerà che tale volontà sia espressamente manifestata”: sono distinte le varie configurazioni, che può essere utile tenere anche oggi presenti; ma non è indicata come tacita la sostituzione¹¹.

5. Richiami di giurisprudenza

Spesso la giurisprudenza si è occupata della questione con riguardo alle associazioni o a condomini di edifici, nel presupposto condiviso dalla stessa Cassazione che l'art. 2377, VIII, contiene un principio generale per ogni forma associativa.

In un caso di associazione, la sentenza sembra applicare la procedura di sostituzione dell'art. 2377, VIII, alla delibera che ha revocato una precedente non impugnata. Non è così. Nei fatti in causa la delibera rinnova una precedente nel presupposto della sua invalidità, dichiarandolo nel preambolo. La sentenza si limita a prendere atto dell'accertamento della corte di merito, che effettivamente

¹¹ FRÉ (1964), p. 346. Sui diversi punti, ed in generale, BERTOLLOTTI, p. 321; LIBERTINI, p. 388 ss. con approfondita discussione e indicazioni bibliografiche e di giurisprudenza, alle quali rinvio.

la rinnovazione della delibera si giustifica nel palese vizio denunciato (mancanza di procura del rappresentante sul punto specifico in discussione, da lui stesso ammesso). Di conseguenza la delibera è valida come rinnovazione, secondo la giustificazione che l'associazione ha posto al suo fondamento¹².

La discussione sulla competenza dello stesso giudice dell'impugnazione della prima delibera ad accertare la conformità alla legge e allo statuto della seconda delibera, per accertare l'avvenuta sostituzione, è per lo più presupposta in dottrina. È affrontata dalla giurisprudenza, che riconosce al giudice dell'impugnazione la verifica se la nuova deliberazione abbia eliminato i vizi lamentati dall'impugnante della delibera sostituita, per stabilire la cessazione o meno della materia del contendere.

In tema di condominio di edifici, la Cassazione conferma il merito, che non ha ritenuto sostituita la prima delibera dalla seconda, in quanto anche questa non conforme a legge, richiamando il principio generale: “Avuto riguardo, infatti, alla illegittimità della seconda delibera [...] correttamente il giudice di merito ha escluso di poter fare applicazione della disposizione dell'art. 2377 [...] secondo la quale l'annullamento della deliberazione dell'assemblea della società per azioni non può avere luogo se la deliberazione [non] sia stata sostituita con altra presa in conformità della legge o dell'atto costitutivo, con conseguente cessazione della materia del contendere quando l'assemblea regolarmente riconvocata abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto dell'impugnazione, ponendo in essere, pur in assenza di forme particolari, un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido”. È confermato che il merito deve verificare che siano stati eliminati i vizi denunciati con l'impugnazione della prima delibera; in particolare che l'oggetto della seconda delibera deve essere il medesimo della prima, ciò che nel caso non era risultato¹³.

La sentenza da prima richiamata nella motivazione della sentenza ora riferita, accoglie il ricorso, poiché l'appello: “così decidendo, non ha valutato se la seconda deliberazione contenesse o meno un riferimento esplicito alla prima, e neppure se l'intera materia della causa, costituita dalla questione della validità o invalidità della prima delibera, fosse venuta meno a seguito dell'altra posteriore d'approvazione e ripartizione della spesa”¹⁴.

L'altra Cassazione, anche richiamata in motivazione, respinge il ricorso perché il merito aveva correttamente applicato il principio: “Per la stessa giurisprudenza affinché la ratifica sia valida ed efficace è necessario che l'assemblea, nuovamente convocata e regolarmente costituita deliberi sugli stessi argomenti della precedente deliberazione illegittima, ponendo in tal modo in essere un atto sostitutivo di quello invalido” (è ripresa la costante giurisprudenza, indicata)¹⁵.

Altra sentenza (spesso richiamata nei commenti), riaffermato il principio della massima sopra riportata, continua “È onere del giudice estendere il suo esame

¹² Cass. 13 giugno 2008, n. 16017.

¹³ Cass. 10 febbraio 2010, n. 2999.

¹⁴ Cass. 9 dicembre 1997, n. 12439.

¹⁵ Cass. 21 ottobre 1998.

alla nuova deliberazione [...] deve, ai limitati fini della ratifica-innovazione, accertare se la deliberazione ratificante sia immune da vizi, anche se contro di essa non sia stata proposta autonoma impugnativa [...] Nel caso poi in cui il vizio da cui sia affetta non si riferisca al procedimento di approvazione, ma riguardi la disciplina sostanziale adottata, che si assume essere contraria alla legge o allo statuto, il giudice dovrà verificare se la nuova deliberazione detti una disciplina idonea a rimuovere detto vizio [...] Nel caso in esame la Corte d'appello [...] ha rilevato che perdurava il contrasto tra le parti sulla validità delle clausole oggetto dell'impugnativa, sì che non poteva farsi luogo alla pronuncia della cessazione della materia del contendere [...] Le nuove clausole introdotte con lo statuto approvato [...] non accoglievano integralmente le censure formulate da API Bologna¹⁶.

La Cassazione si è occupata della rilevabilità dell'eccezione di sostituzione.

La spa X “con deliberazione [...] aveva modificato anche la clausola [...] come disposto dalla Corte d'appello in accoglimento dell'appello incidentale. [...] Per costante giurisprudenza di questa Corte è consentito ai sensi dell'art. 372 c.p.c. la produzione di documenti volti ad evidenziare l'esistenza di fatti sopravvenuti che comportino la cessazione della materia del contendere e con essa il venir meno dell'interesse al ricorso. Detta deliberazione dell'assemblea [...] prodotta con memoria, che ha modificato l'art. 21 dello statuto, deve pertanto tenersi conto [...] La composizione della controversia per il venir meno di posizioni di contrasto fra le parti comporta conseguenze di ordine sostanziale sul contenuto delle proposte domande e delle successive sentenze, di cui quella di appello ancora oggetto di impugnazione in questa sede, determinando così [...] la rimozione delle sentenze già emesse [...]. Alla conseguente pronuncia di cassazione senza rinvio ai sensi dell'art. 382 c.p.c., III, in quanto la causa non può essere proseguita. Si impone quindi una decisione che, dando atto del sopravvenuto venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, equivalga ad una pronuncia di merito sebbene non entri nel merito della controversia” Cass. 13 settembre 2007, n. 19160.

Non è in questione l'applicazione dell'art. 2377, VIII, quando la società adotta una seconda delibera (approvazione del bilancio di allora) che revoca e profondamente modifica la delibera precedente (di approvazione del bilancio per lo stesso esercizio): “Essendosi la società limitata a revocare la precedente deliberazione impugnata e ad adottarne un'altra di tenore non coincidente, sia fuor di dubbio che alla prima deliberazione nessun effetto è più ricollegabile e che gli effetti della seconda decorrono da quando essa è stata assunta, del tutto indipendentemente dall'altra. Non v'è invero ragione per dubitare che, nella sua autonomia, l'assemblea possa revocare una precedente deliberazione, volta che non siano coinvolti diritti di terzi o diritti ormai acquisiti dai soci, e che, sgombrato il capo da quella, possa poi adottarne una nuova. [...] Ne consegue che non dalle deliberazioni impugnate e poi revocate derivano gli effetti rilevanti per l'assetto

¹⁶ Cass. 13 giugno 2008, n. 16017.

della società [...] ma ormai soltanto dalle deliberazioni successivamente assunte [...] non più impugnate”¹⁷.

In un caso risalente la Cassazione corregge l'appello per non avere inteso come sostitutiva la delibera intervenuta nel corso del processo, ma conferma la sentenza di invalidità della seconda delibera, per difetti nella procedura di convocazione, sicché non ha raggiunto l'obiettivo della sostituzione¹⁸.

¹⁷ Cass. 12 dicembre 2012, n. 22762.

¹⁸ Cass. 13 luglio 1968, n. 2500 (erroneamente indicata con data 1998 da Cass. 2008/16017, cit.).